

## «¿PRECOMPRESIÓN O PRECONCEPCIÓN?»: UNA REPLICIA A JAVIER PARICIO

LUCA CASAROTTI  
Università di Pavia

Come mai si potrebbe comporre una storia della pittura da chi non *vedesse* e godesse le opere delle quali si propone di dare criticamente la genesi?

BENEDETTO CROCE, *Teoria e storia della storiografia*

### 1.

In un intervento apparso sull'ultimo numero della rivista che dirige, J. Paricio mi fa un complimento inatteso e molto gradito<sup>1</sup>. Insinuando che un mio articolo provenga, se non direttamente dalla penna, per lo meno dalla testa di Dario Mantovani, il romanista spagnolo attribuisce al mio scritto il più alto valore, del quale di certo non pensavo fosse degno<sup>2</sup>.

Oltre che con il sarcasmo, all'accusa di Paricio, che è imbastita chiamando in causa anche il mio handicap, bisogna replicare nel merito. Nella prima parte di questo testo (§§ 2-4) rispondo alle accuse personali che mi vengono mosse; nella seconda (§§ 5-13) mi occupo delle critiche storiografiche.

### 2.

Anzitutto, l'intreccio di cronologie e le correlazioni tra eventi che Paricio mette in rapporto alla genesi della mia nota di lettura non hanno niente a che vedere con il tempo e il modo in cui l'ho realmente scritta<sup>3</sup>. La realtà dei fatti è la seguente.

1) Nei primi giorni del dicembre 2019, Dario Mantovani mi ha portato il libro di M. Herrero Medina, che lo stesso Autore gli aveva inviato. Me lo ha portato *ratione materiae*, essendo la gestione tutoria il tema della mia tesi di

1 PARICIO, *De Gargnano, passim*.

2 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*.

3 Per la complessa trama dell'intrigo, rimando i cultori del genere *spy story* alla lettura delle pagine di Paricio, *De Gargnano*, in particolare 285-294.

dottorato e dell'assegno di ricerca di cui sono stato titolare. Come di consueto con i libri cartacei, ho chiesto a Mantovani se riuscisse a procurarmi il relativo file .pdf, perché potessi leggerlo nell'unico modo in cui posso farlo: cioè tramite l'applicazione "NVDA" (acronimo di "Non Visual Desktop Access"), un software di lettura vocale dello schermo che uso per lavorare al computer.

- 2) Il 23 dicembre Miguel Herrero ha mandato via mail il .pdf del libro a Mantovani (la mail è datata 23 dicembre 2019, alle ore 12:09), e lo stesso giorno Mantovani me lo ha inoltrato (mail datata 23 dicembre 2019, ore 13:14).
- 3) A settembre 2020 Luigi Pellecchi, sotto la cui guida ho svolto il dottorato e l'assegno, mi ha proposto di scrivere una recensione del libro sul primo numero del 2021 di «*Tesserae Iuris*».
- 4) Ho iniziato a scrivere il mio articolo nei primi giorni del febbraio 2021, e il 16 marzo l'ho inviato a Pellecchi (mail datata 16 marzo 2021, ore 23:38), facendo presente di aver scritto un testo molto più ampio di una recensione, data l'importanza delle questioni che il libro poneva.
- 5) Il 21 marzo Pellecchi mi ha fatto avere le sue osservazioni (mail datata 21 marzo 2021, ore 11:45).
- 6) Il 26 marzo gli ho rimandato il testo, rispondendo alle osservazioni (mail datata 26 marzo 2021, ore 13:07).
- 7) Il 27 marzo Pellecchi me lo ha rimandato a sua volta, «con minime modifiche formali» (mail datata 27 marzo 2021, ore 21:43): come per ogni altra mia pubblicazione, si trattava degli aggiustamenti alla formattazione del documento che io non posso fare in autonomia, perché il software di lettura vocale dello schermo non mi permette di controllare del tutto il layout del testo.
- 8) Il 29 marzo ho quindi mandato l'articolo a «*Tesserae Iuris*», nella persona di Salvatore Puliatti che ne è il direttore (mail datata 29 marzo 2021, ore 15:13).
- 9) Il 5 luglio l'editore mi ha inviato le bozze (mail datata 5 luglio 2021, ore 15:48), che ho restituito con il visto si stampi il 19 dello stesso mese (mail datata 19 luglio 2021, ore 11:39).

Ho riportato questa pedante trafila non per il gusto postmodernista degli elenchi, ma perché siano chiari tre fatti. Il primo è che l'insinuazione di Paricio, che il mio articolo sarebbe una vendetta trasversale per la sua critica a Mantovani a proposito della "delegificazione" del Digesto, è smentita dalle date. Lo studioso sostiene di aver anticipato la critica a Mantovani in una serie di mail e telefonate che datano a partire dal 26 marzo 2021, prima di pubblicarla nel

libro sulla *Formación del derecho privado romano*, apparso a luglio di quell'anno. Ma io ho terminato il mio saggio il 16 marzo precedente, cioè prima dello scambio privato tra Paricio e Mantovani (del quale peraltro sono venuto a sapere solo quando il professore madrileno ha preso l'iniziativa di divulgarne qualche stralcio). Dunque il pilastro cronologico dell'accusa di Paricio è inesistente.

Il secondo fatto è che Dario Mantovani, che per Paricio è l'autore occulto della mia recensione, nemmeno l'ha letta prima della pubblicazione. Non l'ha letta, perché l'ho scritta nell'ambito di un percorso di ricerca che ho svolto con l'altro mio maestro, Luigi Pellecchi, che è stato sia il *tutor* della mia tesi di dottorato sia il responsabile del mio progetto di ricerca postdottorale. Dunque all'accusa di Paricio viene meno anche il pilastro logico: Dario Mantovani non ha avuto nessun ruolo nella vicenda del mio articolo. Se Luigi Pellecchi è l'unica persona ad aver visto la stesura preliminare del mio saggio, e se Luigi Pellecchi dice, nella mail del 27 marzo citata al nr. 7 dell'elenco, che è intervenuto sul mio testo solo «con minime modifiche formali» (cioè aggiustandone la formattazione), il terzo fatto è che il mio articolo non ha autori né materiali né morali altri da quello che lo ha firmato.

### 3.

La mia risposta potrebbe concludersi qui, con la semplice elencazione dei fatti reali, contrapposta alle trame vagheggiate da Paricio. Se proseguo, è solo perché m'interessa mostrare come funziona la macchina con cui il collega spagnolo ha fabbricato la sua accusa. Un'accusa, è bene farlo notare, che colpisce ovviamente me e Mantovani, ma investe anche questa rivista, a cui viene sostanzialmente imputato di aver pubblicato un falso. Scrive Paricio: «comencé a leer aquel texto/recensión, y de inmediato fui consciente de que “estaba leyendo a Mantovani”, y en un tono verdaderamente impertinente. [...] Si piensa como Mantovani, argumenta como Mantovani, escribe como Mantovani, tiene el estilo de Mantovani, utiliza los mismos giros y expresiones que Mantovani, sería “seguro” que se trata de Mantovani»<sup>4</sup>.

Per cominciare riporto qui di seguito, perché ognuno le possa valutare, le espressioni che vengono portate a dimostrazione della mia impertinenza: «non persuade l'affermazione»; «l'interpretazione sembra condizionata»; «eccessiva appare la connotazione dell'A.»; «una formulazione poco felice»; «lo studioso propone una restituzione artificiale»<sup>5</sup>. Dato però che la componente umana di

4 PARICIO, *De Gargnano*, 291 e 293.

5 PARICIO, *De Gargnano*, 293.

ogni relazione, fosse anche quella che s'instaura solo con uno scambio a distanza tra sconosciuti, viene prima di ogni divergenza di opinioni, non ho alcun problema a scusarmi con chi avesse percepito nel mio stile un'asprezza indebita.

Quanto all'illusione sul mio scrivere come Mantovani potrei limitarmi a rispondere che la lingua non è mai un fatto solo individuale, che il modo di esprimersi di ognuno di noi è intessuto di citazioni (ora esplicite ora implicite, ora volontarie ora involontarie) e che dalla lingua degli altri prendiamo di solito le espressioni che ci sembrano avere un'efficacia particolare: quelle che, molto banalmente, ci piacciono di più.

Che poi io segua e faccia mie certe idee dei miei maestri non dovrebbe sconcertare nessuno. I maestri s'incontrano per caso, ma non è per caso che ce li si sceglie. Se ho voluto che a formarmi e indirizzarmi nella ricerca fossero Dario Mantovani e Luigi Pellicchi (e ai loro nomi vorrei aggiungere almeno quelli di Federico Battaglia e di Marco Fressura: altri maestri che ho incontrato nel frattempo), è perché evidentemente ho sentito di dividerne l'atteggiamento scientifico e gli interessi di ricerca: che è come dire un modo di studiare, e quindi un metodo. Che la condivisione di un metodo porti a condividere anche certe opzioni storiografiche non è necessario, ma è quantomeno probabile. È ciò che accade anche tra Paricio e Miguel Herrero, come vedremo più avanti (§§ 9-10) a proposito delle idee dei due autori sul diritto ereditario arcaico. E non c'è nulla di strano in questo.

Il dubbio sull'autorialità del mio articolo è tanto forte in Paricio da diventare quasi una strategia letteraria: in tutto il suo intervento, lo studioso si riferisce a me chiamandomi non per nome e cognome, ma "el recensor", come a voler dire che la vera identità di questo recensore è celata.

Nell'accusa di Paricio c'è però qualcosa d'altro e di più grave. Preferisco cederli direttamente la parola, perché queste sue righe parlano meglio di quanto possa fare ogni mia confutazione<sup>6</sup>:

Naturalmente no puedo conocer, porque no estuve presente, la génesis y la gestación concreta del texto, pero si se debe que descartar la autoría completa del propio Mantovani, las alternativas restantes son múltiples: o que Mantovani fuera quien diese forma a algunas ideas del "giovane ricercatore cieco" y las completara, o que el "ricercatore" entregase un sumario más o menos extenso que Mantovani formalizó y/o completó, o que se partiese de un borrador que Mantovani corrigió y dio luz verde para su publicación, o que el "giovane ricercatore" haya alcanzado muy prontamente un grado tal de imitación al maestro que los escritos de uno y otro rocen ya lo indistinguible, aunque la versión final,

6 PARICIO, *De Gargnano*, 293-294.

inevitabilmente, fuera supervisada y validada por Mantovani. No sé cuál de esas vertientes es la plausible, o si se trató de alguna otra variante similar. [...] Además de que los distintos indicios existentes conducen todos a Mantovani, se trata con toda evidencia de un escrito que inequívocamente pone de manifiesto muchas horas de vuelo – no, desde luego, la simple procedencia de un “giovanno ricercatore” que está en las primeras armas –, y, sobre todo, que transmite a lo largo de muchas páginas un alarmante tono suficiente y “autorevole”, incompatible con el de un “giovane ricercatore” del que no se conoce hasta la fecha obra alguna de ningún relieve. No, decididamente no, ese no es, en absoluto, el modo en que debutan los “giovani ricercatori”: [...] el escrito/recensión del “giovane ricercatore”, que, según refiere Mantovani, padece tan graves problemas de visión y al que tan difícil resulta el “acceso [sic] alla letteratura” – lo que de ninguna manera se trasluce en el escrito –, es presentado nada menos que a modo de “discurso sobre el método”, lo que incluso de desinhibida manera se indica en el mismo título del escrito: “*un problema di método*”.

Prima di fare qualche breve osservazione su quanto Paricio ha messo per iscritto sulle pagine di una rivista scientifica, vorrei dire che i discorsi sul metodo non hanno niente di diverso da quelli sul merito: possono essere giusti o sbagliati, e ciò non dipende dall'età di chi li fa. È da sperare che anche gli esordienti siano consapevoli degli attrezzi che adoperano per costruire le loro argomentazioni. Nel caso del mio articolo, poi, si trattava semplicemente di constatare in base a quali strumenti critici M. Herrero Medina aveva giudicato l'attendibilità o meno delle fonti primarie impiegate nella sua indagine sulla tutela. Il che, mi pare, costituisce la base di ogni discussione storiografica.

Detto questo, ognuno può confrontare le variazioni sul tema dell'autore occulto, in cui si esercita Paricio, con l'elenco di date e fatti che ho fornito al § 2. Quanto a Paricio, mi permetta di dirgli, sebbene io sia più giovane di lui, che ha commesso un grave sbaglio.

#### 4.

Cosciente o meno della figura retorica utilizzata, Egli formula una sorta di doppio entimema. Il primo è questo: Casarotti è giovane e cieco; i giovani ciechi non scrivono nel modo in cui è scritto l'articolo di Casarotti; dunque Casarotti non ha scritto l'articolo. Da cui il secondo entimema: nell'articolo non scritto da Casarotti ci sono idee e espressioni di Mantovani; Casarotti è allievo di Mantovani; dunque l'articolo è di Mantovani. Volendo, Paricio potrebbe continuare con il gioco dei sillogismi retorici, e mettere in dubbio l'autenticità anche di questa mia replica: qui si parla di figure retoriche; Mantovani ha studiato la declamazione latina; dunque anche questa replica è scritta da Mantovani.

Chi mi conosce sa che critico il vittimismo tanto quanto disprezzo il pietismo<sup>7</sup>. Perciò evito di dare un nome a questo modo di usare la mia cecità a motivo di polemica e di sospetto. Invito soltanto chi legge a fare l'esperimento mentale di escludere dalle premesse del discorso l'aggettivo "cieco" (o gli eufemismi che ne sono l'equivalente semantico), e a chiedersi se la costruzione retorica sarebbe altrettanto suggestiva. Che la cecità sia un fattore nel calcolo di Paricio è chiaro anche da quest'altra sua affermazione: «en el caso del "jovane ricercatore" debe tenerse en cuenta que el libro [di Miguel Herrero] está escrito en una lengua distinta del italiano, lo que le dificultaba sobremanera cualquier tarea que emprendiera, dado que, al igual que los demás libros ordinarios, no lo podía "leggere" pues tan solo le resultaba posible "ascoltarlo" (no así, evidentemente, a Mantovani, que conoce muy bien el español)»<sup>8</sup>. In pratica, una presunzione *iuris et de iure*: i ciechi non possono sapere le lingue straniere. E strappa un sorriso l'appunto che Paricio fa subito di seguito: «quiero advertir, además, que en las múltiples frases en español reproducidas en el escrito/re-censión, no he detectado ni una sola errata». Le citazioni sono semplicemente copiate e incollate dal .pdf del libro di M. Herrero: difficile sbagliare.

Altro esempio. Nell'accusarmi di aver dato una lettura selettiva del libro, Paricio conclude: «¿o es que todo eso el recensor no lo ha leído o no lo ha escuchado?»<sup>9</sup>.

Se poi dall'operazione si togliesse anche il fattore "giovane", la serie degli entimemi, ma meglio sarebbe dire dei pregiudizi su cui si basano, non potrebbe nemmeno cominciare. Insomma, Paricio ha giudicato l'opera, in questo caso il mio articolo, *ab extrinseco*: ossia in base non all'opera, ma a quanto crede di sapere dell'autore. Tralascio il fatto (in sé ben poco lodevole ma per me irrilevante, dato che non ho mai avuto problemi a parlare pubblicamente della mia disabilità) che Paricio abbia divulgato informazioni sensibili sul mio conto apprese in via confidenziale da Mantovani, senza preoccuparsi di chiedere la mia approvazione. Ho avuto modo più volte di spiegare con quali ausili tecnici affronto lo studio, e quali difficoltà incontro nell'accesso alle fonti<sup>10</sup>. Che que-

7 Per esplicitare le citazioni, l'espressione "critico il vittimismo" è la versione in forma verbale del titolo del bel libro di Daniele Giglioli, *Critica della vittima: un esperimento con l'etica* (Roma 2014), tradotto anche in spagnolo con lo stesso titolo, *Critica de la víctima* (Barcelona 2017).

8 PARICIO, *De Gargnano*, 295, da dove anche la citazione successiva.

9 PARICIO, *De Gargnano*, 306.

10 Alcuni dei miei interventi sono disponibili su YouTube: cfr. i video intitolati *Trucchi del mestiere* (3 dicembre 2021), e *Come studia un non vedente* (1° dicembre 2022), sui canali rispettivamente del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pavia (@eventidsp911) e di Alessandro De Concini (@alessandrodeconcini-adc).

ste difficoltà non si vedano, in ciò che scrivo, significa evidentemente e soltanto che ho fatto con scrupolo il mio lavoro. Mi auguro però che questa polemica sia almeno l'occasione per aprire una discussione sull'accessibilità dei nostri studi alle persone con una grave disabilità visiva. Ad esempio, un ostacolo per l'accesso alla storiografia è che una rivista come i «Seminarios Complutenses» (che non sono, sia chiaro, un caso isolato) viene pubblicata solo in formato cartaceo, e non anche in *open access* o quantomeno in digitale. Sicché, per poter leggere l'articolo di Paricio sul mio conto, ho dovuto chiederne la scansione ai colleghi.

Vorrei concludere questa prima parte della mia riflessione, se mi si permette l'*aprosdoketon*, dicendo che le illazioni di Paricio sull'autenticità del mio articolo, edificate come sono su sospetti che non provano nulla ma si confermano a vicenda, sono una bella dimostrazione del fatto che la "mentalità interpolazionista" induce in errore: a proposito d'idee che condivido con i miei maestri.

## 5.

Al netto del resto, l'intervento di Paricio mi dà però l'occasione di tornare sui temi che ho trattato nel mio articolo e di portare, rispondendo alle sue critiche, altri argomenti a sostegno di quanto ho scritto.

L'obiezione di fondo è teorica, e Paricio stesso la esprime molto chiaramente: «reconozco que me resulta costoso sobrellevar cuando a la argumentación y a la razón jurídica o histórico-jurídica se contraponen el solo y formal argumento filológico. [...] En el sentido de que, sin menospreciar a la filología, que sin duda es necesaria, raramente, por no decir que nunca, un problema jurídico ha quedado resuelto a través de una iluminación filológica. Y eso por no hablar de quienes pretenden limitar la cientificidad (y la calidad) de nuestros estudios al formalismo filológico»<sup>11</sup>.

Questa posizione rimanda, non saprei dire quanto volontariamente, ai fasti d'una vecchia polemica. Quella che, in particolare nel secondo capitolo della *Teoria e storia della storiografia*, Benedetto Croce ingaggia contro le «pseudostorie». Tra di esse, la «storia filologica» è «l'idea di una storia che si costruisca con le cose, con le tradizioni e i documenti (tradizioni vuote e documenti morti)». «Componendo la storia con le "fonti" come con cose esterne, non resta mai altro che trascrivere le fonti: trascrivere compendiando o variando le parole [...] e mettendo le citazioni in regola, che è talvolta prova di lealtà e di esattezza, e tal'altra un dare a credere e un darsi a credere di poggiare i piedi sul sodo, sul terreno della verità, che sarebbe la narrazione o il documento citato. Quante e

11 PARICIO, *De Gargnano*, 288.

quante mai sono codeste storie filologiche ai tempi nostri, specie da quando è stato esagerato, cioè fatto unilateralmente valere, il così detto “metodo filologico”!»<sup>12</sup>.

Il presupposto di questa polemica era tutto interno all’idealismo crociano, ossia che sarebbe illusorio fare la storia, che è il movimento dello spirito, solo con le fonti, che sono «cose esterne». Presupposto riassunto da Croce con il motto di Goethe: «fehlt, leider, das geistige Band»<sup>13</sup>. Volendo anteporre i grandi nomi ai nostri, si potrebbe rispondere che «una metodologia storica per l’antichità», quale che sia la specialità coltivata dallo storico (dunque anche il diritto), «è essenzialmente una discussione sul modo corretto di interpretare le fonti pervenuteci dall’antichità stessa»: e ci si potrebbe anche appellare alla regola del gioco secondo cui «se non ci sono documenti, non c’è storia. Se i documenti si dimostrano insufficienti per quello che si vuol sapere, la storia è insoddisfacente»<sup>14</sup>.

Ma il confronto tra le opposte dichiarazioni di principio, per quanto anch’esse dicano qualcosa di chi siamo, è tutto sommato un esercizio sterile: meglio vedere come Paricio traduce l’asserita distanza dal mio approccio nel concreto delle sue argomentazioni. Discuterò tutte le critiche seguendo l’ordine in cui lo studioso le espone, salvo raggruppare in due paragrafi consecutivi (§§ 11-12) quelle inerenti l’esegesi di un passo di Gaio (12 *ad ed. prov.* D. 26.2.1), che sono presentate in luoghi diversi del suo scritto<sup>15</sup>.

12 CROCE, *Teoria*, 24 ss. (per le citazioni, rispettivamente, 24 e 25).

13 CROCE, *Teoria*, 25. Alla citazione del motto, elegantemente riportato senza palesarne la paternità, Croce fa seguire una chiosa che chiarisce quale fosse, per il filosofo che avrebbe fondato l’Istituto Italiano per gli studi storici, la differenza tra le storie filologiche, specie nel genere delle pseudostorie, dalla vera storia: le prime sono «libri di consultazione all’occorrenza, non già parole che nutrano e riscaldino le menti».

14 MOMIGLIANO, *Le regole*, 16-17. Un corollario di questa regola (*ivi*, 17) è che «in taluni casi lo storico deve dire: non capisco. In altri azzarderà con esitazione una ipotesi. Ma non basta che una ipotesi sia plausibile. L’ipotesi avanzata deve essere più plausibile di ogni altra ipotesi».

15 Escludo dalla discussione solo quanto mi viene rimproverato a proposito di D. 26.7.55.1 (Tryph. 14 *disp.*), poiché la critica si appunta esclusivamente sull’ampiezza della mia trattazione, eccessiva ad avviso dell’A., ma non tocca il merito dell’esegesi da me proposta. L’altro rimprovero a cui non occorre rispondere (PARICIO, *De Gargnano*, 294) è che avrei censurato M. Herrero per non aver voluto considerare nel suo libro l’edizione delle XII Tavole di M. Humbert. Semplicemente, non è così: cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 242 n. 7. Dove Paricio legge del biasimo, c’è soltanto la registrazione di un dato di fatto, senza nessuna valutazione.

## 6.

Mi viene contestato, bollandolo come «filológico (repito, filológico)»<sup>16</sup>, il senso che attribuisco alla definizione serviana della tutela riferita in D. 26.1.1 pr. (Paul. 38 *ad ed.*) = I. 1.13.1: *tutela est ... vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa*.

Ritenevo poco probabile la tesi di M. Herrero Medina, che il predicato nominale della definizione alludesse con *vis* alla dimensione protettiva del *munus* tutelare, e con *potestas* a quella potestativa. Nel difendere l'idea del collega madrilenò, Paricio si limita in vero a notare che «al margen ya del amplio significado que los términos *potestas* y *vis* alcanzan, es incuestionable que la *vis* y la *potestas* pueden implicar también protección, al igual que la *manus*, símbolo de la *potestas*, entre otras cosas se refiere desde antiguo al poder que ampara y protege a la mujer». Ma questo rilievo è tautologico. È del tutto ovvio che una posizione di potere contempli anche una dimensione protettiva. Anzi: l'esigenza della protezione è ciò da cui il potere trae tipicamente la sua stessa legittimazione, per cui l'uno e l'altra in un certo senso si coimplicano sempre. Quel che ritengo implausibile è che a esprimere la dialettica tra autorità e protezione siano le parole '*vis ac potestas*'. L'obiezione di Paricio, infatti, elude il mio vero argomento, ossia che *vis ac potestas* è un'espressione sintagmatica della lingua giuridica latina, e per di più un'endiadi. Lo si può verificare agevolmente, come facevo appunto nel mio saggio, passando in rassegna le altre occorrenze della stessa *iunctura* nei testi dei giuristi e in quelli legislativi<sup>17</sup>. In un passo come Gai. 1.122, *eorumque nummorum vis et potestas non in numero erat, sed in pondere*, è difficile vedere in '*vis*' il concetto della protezione e in '*potestas*' quello del potere.

Vorrei però approfittare della critica che mi viene mossa per fare qualche rilievo ulteriore. Dal punto di vista sintattico, la *definitio* serviana fa eccezione, rispetto agli altri luoghi in cui è attestato '*vis ac potestas*': normalmente, come nel tratto delle Istituzioni appena trascritto, il sintagma è costruito con il genitivo soggettivo. Al genitivo è perciò declinato il nome (o il pronome) della cosa di cui '*vis ac potestas*' designa l'efficacia o la forza: lo stesso significato si ha, ma più raramente, quando il nome della cosa è declinato in un caso diretto e '*vis ac potestas*' all'ablativo (ad es. Gai. 4.33: *eas formulas, quibus pecuniam aut rem aliquam nobis dari oportere intendimus, sua vi ac potestate valere*). La cosa può essere una *res corporalis*, come nel caso dei *nummi* in Gai. 1.122. Ma la *res* viene

16 PARICIO, *De Gargnano*, 300, da dove anche la successiva citazione a testo.

17 CASAROTTI, *La genealogia*, 239 n. 5, a cui rinvio per lo spoglio completo.

chiaramente considerata, e a questo si riferisce il sintagma *'vis ac potestas'*, per l'effetto giuridico (o – se vogliamo – economico-giuridico) che produce: nel caso dei *nummi*, il loro valore di scambio<sup>18</sup>.

Negli altri passi che l'attestano, la cosa della cui *vis ac potestas* si parla è direttamente un fatto giuridico: la legge (D. 1.3.17, Cels. 26 *dig.*), l'*actio* (Gai 4.10 e D. 9.4.1, Gai. 2 *ad ed. prov.*), la *formula* (Gai 4.33), l'*interdictum* (Gai 4.144 e 160, I. 4.15.3 e I. 4.15.4a), la *stipulatio* (Gai 4.166).

Nella definizione di *'tutela'*, invece, *'vis ac potestas'* è la parte nominale del predicato, e dunque il primo elemento del *definiens*. Non mi sembra però che questa variazione sintattica rispetto al nesso stabilizzato, cioè *'vis ac potestas'* più genitivo, corrisponda anche a una diversità semantica. Ma se anche fosse, resterebbe comunque che la definizione serviana mette la *vis* e la *potestas* unicamente in rapporto alla dimensione del *tueri / defendere* (*tutela est ... vis ac potestas ... ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit*). Che le cose stiano così è dimostrato dal prosieguito del discorso di Paolo, dove il nesso finalistico della *vis* e della *potestas* con la *tuitio* e la *defensio*, già enunciato da Servio, è ulteriormente ribadito: *Tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem habent, exque re ipsa nomen ceperunt: itaque appellantur tutores quasi tuitores atque defensores* (D. 26.1.1.1 = I. 1.13.2)<sup>19</sup>.

Nemmeno le differenze sintattiche, quindi, autorizzano a dare a *'vis ac potestas'* in D. 26.1.1 un significato tanto radicalmente diverso da quello di tutte le altre occorrenze quanto quello che propongono Herrero e Paricio. Mi pare perciò che da questo approfondimento la mia posizione esca confermata: voler vedere nel sintagma *'vis ac potestas'* una corrispondenza biunivoca con le funzioni rispettivamente protettiva e potestativa della tutela significa leggere la fonte antica alla luce del modo in cui la storiografia moderna interpreta l'istituto della tutela. È questo il condizionamento di cui parlavo.

18 Per citare uno dei miei *auctores*, potremmo dire che qui *'vis ac potestas'* descrive una *opération du droit*.

19 La costruzione retorica è raffinata. *'Vis ac potestas'* è sia la parte nominale del predicato nella definizione di Servio, sia il complemento oggetto della chiosa di Paolo. Il sintagma costituisce perciò una sorta di termine medio, identico, tra ciò che la tutela è e ciò che i tutori hanno. Con l'ulteriore peculiarità che nella seconda frase esso viene riferito, invece che a una cosa, come avviene di solito, direttamente ai tutori, che evidentemente sono la personificazione del loro ufficio. Al gioco di parallelismo (*vis ac potestas* come termine medio) e *variatio* (slittamento dall'*esse* allo *habere*), si aggiunge poi la figura etimologica (*itaque appellantur tutores quasi tuitores*).

7.

Anche l'altra obiezione di Paricio alla mia esegesi di D. 26.1.1 non rende giustizia all'argomento che ho realmente sostenuto. Il punto in discussione è se la *definitio* possa aver subito un'interpolazione soppressiva<sup>20</sup>. Secondo M. Herrero Medina, infatti, la definizione originale si sarebbe riferita unitariamente alla tutela dell'età e a quella del sesso, da cui la proposta d'integrazione che egli condivide con altri autori: *tutela est [...] vis ac potestas in capite libero, ad tuendum eum <eamve>, qui propter aetatem <vel sexum> sua sponte se defendere nequit*. Nel difenderla in quanto «como mínimo posible», Paricio fa notare che «si Servio/Paulo se hubieran referido tan solo a la incapacidad por razón de edad, probablemente no habrían escrito “in capite libero”, expresión que comprende a cualquier sujeto *sui iuris*, sea impúber o mujer»<sup>21</sup>.

La ragione per cui io criticavo la proposta non è però solo formale o filologica, come lo studioso mi rimprovera, bensì attiene alla coerenza dell'argomentazione giuridica complessivamente sostenuta da Herrero. L'autore fa queste tre affermazioni: 1) che «independientemente de las personas sobre las que recayese la tutela, lo más relevante de la definición de Servio es que presenta una institución de carácter claramente asistencial»; 2) che «sin embargo, esta transformación únicamente afectará a la *tutela impuberum*»; e 3) che «independientemente de cuál fuera su funcionalidad originaria, la *tutela mulierum* no evolucionó en un sentido asistencial»<sup>22</sup>. Sono dunque gli stessi assunti da cui Herrero muove, vale a dire che da un lato la definizione di Servio manifesta il carattere assistenziale della tutela, e che dall'altro la tutela muliebre non ha mai conosciuto un'evoluzione in senso assistenzialistico, a precludergli la conclusione che la definizione serviana potesse riferirsi anche alla tutela muliebre.

Debole è anche l'appunto di Paricio secondo cui dal tratto '*in capite libero*' si dovrebbe arguire l'incompletezza della *definitio* tradata. È invece vero il contrario: il *definiens* sarebbe incompleto se quel tratto non ci fosse. Infatti, il complemento '*in capite libero*' e la proposizione '*qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit*' si specificano a vicenda: non ogni *caput liberum* è incapace di difendersi in ragione dell'età, e d'altra parte l'incapacità di difendersi *propter aetatem* è una condizione astrattamente predicabile anche per un *servile caput*. La definizione è dunque in sé perfetta, e non c'è nessuna necessità di cercare al di fuori di essa un elemento che la integri. Soprattutto, non lo si deve cercare partendo dal pre-

20 L'espressione è di PUGLIESE-SIZIA-VACCA, *Istituzioni*, 409.

21 PARICIO, *De Gargnano*, 301.

22 HERRERO MEDINA, *Origen*, 57-63: per le citazioni, rispettivamente, 58 e 62.

supposto che occorra colmare la lacuna lasciata aperta dalla locuzione ‘*in capite libero*’. Certo che quell’espressione può riferirsi sia ai maschi che alle femmine, come afferma Paricio: e può anche riferirsi sia ai minorenni che ai maggiorenni. Ma ciò, lungi dall’evidenziare un’aporia nella definizione, spiega proprio il perché essa si completi con la relativa ‘*qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit*’. Rispetto all’integrazione fatta propria da Herrero e difesa da Paricio, potrebbe residuare solo uno spazio d’incertezza per il nesso introduttivo ‘*eum <eamve> qui...*’, dal momento che l’impubere soggetto a tutela poteva – come ovvio – essere di ambo i sessi. Ma sarebbe comunque un’aggiunta innecessaria, poiché la dizione ‘*eum qui ... se defendere nequit*’ usa chiaramente il maschile in senso sovresteso, convenzione linguistica di cui i giuristi avevano piena coscienza<sup>23</sup>.

## 8.

È falsa l’accusa che, «con total desvergüenza, cuando al recensor le viene bien una opinión de Voci no tiene inconveniente alguno en seguirla y citarla, mientras que cuando es Herrero Medina quien sigue una interpretación de Voci que al recensor no le gusta o no le conviene, resulta que el “frintendimento” no afecta a Voci [...] sino que solo es predicable de Miguel Herrero». «Así pues, un modo de proceder bien poco honesto»<sup>24</sup>. Chi legga il mio saggio può rendersi conto di come io riservi a Pasquale Voci lo stesso trattamento che riservo a qualunque autore: lo seguo quando ritengo di doverne accogliere l’opinione, e lo critico se ritengo di dovermene distaccare, come ho fatto ad es. esaminando D. 26.7.55.1 (Tryph. 14 *disp.*)<sup>25</sup>.

Nello specifico, Paricio si riferisce al passaggio in cui discuto l’esegesi svolta da M. Herrero su un passo di Paolo (38 *ad ed.* D. 26.2.20.1): *testamento quemlibet possumus tutorem dare, sive is praetor sive consul sit, quia lex Duodecim Tabularum id confirmat*. M. Herrero ritiene che il passo sia interpolato perché le Dodici tavole non potevano menzionare il pretore. Paricio mi fa presente che era della stessa opinione anche Voci, come si evince da un breve suo passaggio che effettivamente mi era sfuggito: me ne scuso<sup>26</sup>. Il frintendimento di Miguel

23 Ad es. Gai 1.32a: *quae vero diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta intellegemus*. Si noti che anche nell’integrazione proposta da M. Herrero Medina, ‘*eum eamve qui...*’, il pronome relativo resterebbe comunque al maschile sovresteso.

24 PARICIO, *De Gargnano*, 302.

25 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 252 ss.

26 Paricio si riferisce a VOCI, *Diritto* I, 72: «il [...] passo è indubbiamente interpolato, o glossato: non può attribuirsi a Paolo la trovata che il *pater* può nominare tutore uno che sia console o pretore perché “ciò” è permesso dalle XII Tavole!».

Herrero, che a mio avviso non di meno rimane tale, consiste nel riferire l'inciso *'sive is praetor sive consul sit'* al testo decemvirale, come se si trattasse di una sorta di discorso indiretto libero, quando in realtà si tratta chiaramente di una proposizione parentetica, da riferire semmai al pensiero del giurista. Ciò che la legge delle Dodici Tavole conferma è che si possa nominare chiunque come tutore testamentario, non che il tutore testamentario possa anche essere pretore o console<sup>27</sup>. Ma anche a volersi mettere nella prospettiva di M. Herrero, l'anacronismo proverebbe soltanto l'inautenticità dell'inciso che lo esprime, non di tutto il passo. Se Herrero può invece dedurne l'inattendibilità complessiva del testo, è perché la sua tesi di fondo è che i riferimenti a un'origine decemvirale della tutela testamentaria siano ovunque spuri.

Paricio ritiene poi che io abbia sbagliato a tradurre il passo di Paolo, e che «la traducción del recensor contiene ya una “precomprensión” o una “preconcepción” [...] porque el texto no dice lo que él le hace decir: “Che dalle Dodici Tavole discende il potere del pater di nominare chiunque come tutore testamentario” no es lo que literalmente dice el texto»<sup>28</sup>. Ma la mia non era una traduzione; cioè io non ho sostenuto che *'discendere'* fosse il significato letterale di *'confirmare'*. Il mio appunto riguardava il fatto che l'*id* complemento oggetto di *'confirmare'* si deve riferire all'affermazione che il padre ha la facoltà di nominare chiunque come tutore, e non a quella che il tutore può essere anche pretore o console<sup>29</sup>.

Paricio va oltre, e non mi accusa solo di essere poco onesto, ma anche di evitare i problemi che mi metterebbero in difficoltà: «Advierte el recensor que “non si può negare che il passo, nella sua estrema concisione, ponga più d'una difficoltà, che però non é necessario affrontare qui”. ¿Y por qué no es necesario afrontarla “qui”, cuando ahí está la “madre del cordero”?», ¿es que, tal vez, en este caso la dificultad no (le) conviene afrontarla?»<sup>30</sup>.

Affrontiamola, allora. Il problema è di capire perché l'autore abbia sentito il bisogno di fare la precisazione *'sive is praetor sive consul sit'*. Attribuirla ai

27 Vd., nello stesso senso, FINAZZI, *Intestato*, 78. Lo studioso riprende l'obiezione che TALAMANCA, *Recensione*, 351, aveva mosso al parere del Voci riferito alla n. precedente: «tale istituto [la tutela testamentaria] (e ciò vuol significar quell'*id* frainteso dall'A.) deriva dalle XII Tavole».

28 PARICIO, *De Gargnano*, 302-303.

29 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 248: «Il senso più ovvio del testo è che dalle Dodici Tavole discende il potere del *pater* di nominare chiunque come tutore testamentario. [...] La proposizione causale *'quia lex Duodecim Tabularum id confirmat'* motiva (non l'incidentale *'sive is praetor sive consul sit'*, ma) la principale *'testamento quemlibet possumus tutorem dare'*».

30 PARICIO, *De Gargnano*, 302.

giustiniane non mi sembra che risolva la difficoltà, dato che l'attribuzione non sarebbe motivata altrimenti che dalla convinzione che quanto c'è di apparentemente inspiegabile nel Digesto sia di fattura non classica. Anche fosse un'interpolazione, rimarrebbe comunque il fatto che l'inciso non ha un'inerenza immediata né con il resto del frammento di Paolo né con quelli adiacenti, e quindi è difficilmente spiegabile pure in base al contesto giustiniano. Se però ci volgiamo alla Palingenesi, vediamo che Lenel colloca questo frammento dopo quello escerpito in D. 26.1.1, sotto un titolo che lo studioso ipotizza portasse la generica rubrica *'De tutelis'*. Anche nella Palingenesi i due frammenti sono tenuti distinti, rispettivamente ai nrr. 556-557, e l'ordine di Lenel qui sembra seguire quello dei titoli del Digesto<sup>31</sup>. Ma D. 26.1.1, lo abbiamo visto, è il passo che esordisce con la definizione serviana della tutela, chiosata da Paolo al § 1. Il passo si completa poi (§§ 2-3) con una breve discussione – potremmo dire – sulla preclusione dell'ufficio tutelare a talune categorie di disabili: il muto non può essere dato come tutore, perché – dice Paolo – non potrebbe pronunciare i *verba* dell'*auctoritatis interpositio*; e nemmeno può essere nominato come tutore il sordo, perché secondo i più, tra cui Pomponio, il tutore non deve solo poter parlare, ma anche poter ascoltare. A questa trattazione Lenel fa seguire il nostro D. 26.2.20 che, si può notare, ha una struttura giocata sulla contrapposizione tra l'*incertus* del § *pr.* (*tutor incertus dari non potest*) e il *quislibet* del § 1 (*testamento quemlibet possumus tutorem dare*). Quest'affermazione molto generale è completata dall'appunto che c'interessa: purché la designazione non sia incerta, chiunque può essere nominato tutore nel testamento, fosse anche il pretore o il console. Seppur breve, e non si sa fino a che punto prossimo a D. 26.1.1 nell'opera originale, D. 26.2.20 forma con D. 26.1.1.2-3 una sequenza tematicamente coesa, il cui argomento è l'estensione della *tutoris datio* rispetto alla persona da nominare. In questo senso l'appunto *'sive is praetor sive consul sit'* suona come una sorta d'iperbole, quasi a voler rafforzare l'idea che, entro i limiti esposti dallo stesso Paolo, il *pater* potesse nominare chiunque come tutore del proprio figlio, persino i magistrati con la maggiore *potestas*<sup>32</sup>.

31 Cfr. LENEL, *Palingenesia* I, 1045.

32 È come sempre preziosa l'intuizione di TALAMANCA, *Recensione*, 352, d'ipotizzare che sullo sfondo del discorso di Paolo potesse esserci il tema delle *excusationes*. Ci si può immaginare che la precisazione *'sive is praetor sive consul sit'* scaturisse da un confronto con la tutela dativa. Il senso dell'appunto avrebbe potuto allora essere questo: che il testatore potesse nominare come tutore anche il pretore e il console, mentre il magistrato non l'avrebbe dovuto fare, perché il pretore e il console probabilmente non avrebbero assunto il *munus* tutelare, facendo valere l'*excusatio* di cui godevano in ragione della carica.

Ho aggiunto queste considerazioni per rispondere a una delle varie accuse che Paricio mi lancia. Ma forse lo sforzo eccede lo scopo, dato che l'accusatore, prima di lanciare il guanto di sfida, mette le mani avanti: «no sería excluible que, en este punto, la razón pudiera asistir al recensor, pero en modo alguno lo afirmo»<sup>33</sup>.

## 9.

Quando Paricio passa a criticare i miei rilievi alla restituzione di XII Tab. 5.4-5 proposta nel libro di M. Herrero, di nuovo emerge il tema della subordinazione della filologia alla ragione giuridica. Questa è la proposta:

XII Tab. 5.4-5: *Si intestato moritur, adgnatus proximus familiam habeto. [5] Si agnatus nec escit, gentiles familiam habento.*

Per esprimere con un solo aggettivo il fatto che questa ricostruzione ibridasse le due diverse tradizioni pervenute dei versetti decemvirali, dando vita a una terza versione non attestata, l'avevo definita 'artificiale'. Paricio ritiene che, così facendo, «el recensor [...] engaña a los lectores, pues las conclusiones del autor surgen como resultado de un pormenorizado análisis de las dos versiones conservadas»<sup>34</sup>.

So bene che per qualche motivo si tende sempre a vedere le discussioni sul metodo come un segno di tracotanza da parte di chi le solleva, specie se a sollevarle non è un venerato maestro: però il punto è esattamente questo. L'obiezione di Paricio è quella consueta, almeno nel presupposto: «aunque a quienes limitan su investigación al análisis filológico de los textos les pueda parecer una locura, lo cierto es que esta conjetura permitiría entender que en la “versión retórica” de XII Tablas 5.4 no aparecieran mencionados los *sui heredes*, pues la transcripción procedería desde una perspectiva retórica, mientras que en la “versión jurídica” recogida en los *Tituli ex corpore Ulpiani* y en la *Collatio*, más interesada por el contenido jurídico del precepto, se habría agregado el inciso “*cui suus heres nec escit*” a modo de expresión aclaratoria»<sup>35</sup>.

Per inciso, vorrei osservare che quest'idea per cui la filologia sarebbe qualcosa di distinto dalla comprensione dei contenuti del testo giuridico (contenuti che il giurista può disvelare con la sua sola intelligenza) nasconde in realtà un equivoco su cosa sia la filologia. E non c'è chi non veda, nemmeno io che non

33 PARICIO, *De Gargnano*, 302.

34 PARICIO, *De Gargnano*, 309.

35 *De Gargnano*, 310.

vedo, come l'equivoco possa facilmente diventare una scorciatoia: pensare che la coscienza del giurista storico possa fare a meno della filologia come di un fardello, e attingere la verità del diritto romano (una verità che potremmo chiamare "pretertestuale", o "più che testuale"), significa soltanto – che si sia consapevoli o meno dell'implicazione – rivendicarsi il potere di disporre dei testi a proprio piacimento.

Prova ne sia che M. Herrero (e con lui Paricio) imposta la discussione su XII Tab. 5.4-5 nell'ottica di ricreare la «redacción original». Naturalmente non è in dubbio la possibilità di ricostituire un testo originale sanando una tradizione corrotta o lacunosa, e risalendo a un archetipo ignoto. Ma qui non si tratta di questo: si tratta invece di avere la pretesa di conoscere un testo originale (e per testo dobbiamo intendere proprio gli *ipsissima verba*) partendo dal presupposto che non lo conoscesse nessuno degli autori antichi che ne danno testimonianza indiretta. E si tratta, per di più, di condurre quest'operazione su un documento, le XII Tavole, che si colloca in un'epoca, il V sec. a.C., a cui – com'è noto – la stessa letteratura antica è parca di riferimenti, in confronto ad altri momenti della storia arcaica<sup>36</sup>. Il che rende molto insicura una critica dall'esterno delle tradizioni attestata dei versetti decemvirali.

Questo dal punto di vista dei principi. Nel merito, poi, non è del tutto vero ciò che afferma Paricio, ossia che l'inciso '*cui suus heres nec escit*' in XII Tab. 5.4 sarebbe soltanto un'aggiunta esplicativa, e come tale sarebbe stato integrato nella «versión jurídica» (spuria) dei '*Tituli Ulpiani*'. Chiaramente il rilievo non prova molto, ma osservo anzitutto che proprio quest'inciso, che M. Herrero Medina vorrebbe espungere dagli *ipsissima verba* decemvirali, forma con il versetto successivo (*si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento*) una tipica struttura sintattica e ritmica. La stessa ad es. di XII Tab. 1.6: *rem, ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro EQS*.

Si può sostenere che l'inciso '*cui suus heres...*' sia soltanto esplicativo, dicevo, solo a patto di ritenere anche che al tempo delle Dodici Tavole il *pater* potesse fare testamento unicamente se privo di *sui heredes*. Allora la proposizione '*cui suus heres nec escit*' si limiterebbe in effetti solo a precisare il presupposto che, secondo questa lettura, la protasi '*si intestato moritur*' dà per implicito. Le cose stanno diversamente se si ritiene che il *pater* fosse libero di testare anche in presenza di *sui*. In tal caso avremmo due norme diverse, a seconda che nella

36 Per il quadro teorico in cui si muovono queste mie considerazioni (del resto assai banali) basti per tutti il rimando al capitolo, significativamente intitolato *Problemi di metodo per lo studio di Roma arcaica*, dal quale Emilio Gabba ha scelto d'iniziare il suo manuale di storia romana: cfr. GABBA, *Introduzione*, 8 ss.

disposizione di XII Tab. 5.4 s'includa o meno l'inciso '*cui suus heres...*'. Il risultato, nella versione senza l'inciso, sarebbe di escludere i sui dalla delazione legale: infatti, alla condizione di un testamento mancante (*si intestato moritur*), seguirebbe direttamente la chiamata dell'agnato (*adgnatus proximus familiam habeto*). Questo risultato sarebbe ovviamente inaccettabile, per cui bisognerebbe poi escogitare uno stratagemma per riportare di nuovo i *sui* in un sistema legale così delineato.

Ma a essere malferma è proprio la premessa su cui si regge la possibilità di dare una restituzione di XII Tab. 5.4 priva dell'inciso '*cui suus heres*' senza che la norma riesca aberrante. Nell'articolo che ha suscitato la reazione di Paricio io discutevo anche questa premessa, ma nella sua risposta quella discussione è omessa, e la mia obiezione derubricata a poco più di una pedanteria formale<sup>37</sup>. Non solo: mi si accusa di aver ridotto la monografia di M. Herrero a dei *morceaux choisis*, al solo scopo di demolirla, e di non aver considerato il lungo approfondimento dedicato dall'Autore alla storia del diritto successorio romano<sup>38</sup>. A parte il fatto che in una recensione, com'è del tutto normale, si entra nel merito delle questioni che s'intende discutere, e degli altri punti salienti dell'opera recensita si dà un riassunto, chiaramente non spetta a me dire se il mio ritratto del lavoro di M. Herrero sia fedele o deformato. Quel che invece posso dire, a costo di ripetermi, è che il mio articolo discuteva il modo in cui M. Herrero si è servito della sua ricostruzione del diritto successorio arcaico per trarre argomenti in merito alla configurazione originaria della tutela. Il che mi sembra non solo legittimo, ma soprattutto fedele all'intento di un'opera che sin dal titolo (*Origen y evolución de la tutela impuberum*) si presenta come uno studio sulla tutela.

Rubando le parole a Paricio, «ahí está la madre del cordero». M. Herrero si rifà a un certo orientamento storiografico sul diritto ereditario arcaico, cioè alla linea che – muovendo soprattutto dall'opera del Voci – è fatta propria anche da Paricio, ma non si può dire che affronti davvero le obiezioni che sono state mosse a quell'orientamento. A cominciare dalle riserve che Mario Talamanca aveva espresso proprio sull'opera del Voci<sup>39</sup>. E siccome per forza di cose

37 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 242-245.

38 PARICIO, *De Gargnano*, 296: «La reducción que efectúa el recensor llega a extremos tales que resulta imposible reconocer la obra de Herrero Medina a través de su recensión».

39 Sono due, in particolare, le obiezioni già allora formulate da Talamanca di cui non hanno mostrato di tenere conto né M. Herrero Medina nel suo libro, né ora Paricio nella risposta al mio articolo. Si tratta, per quanto qui interessa, di critiche concernenti l'interpretazione dei passi da cui risulta l'origine decemvirale della tutela testamentaria. Una riguarda D. 26.2.20.1

le premesse sul diritto successorio orientano le conclusioni raggiunte riguardo alla tutela, gli argomenti del libro girano in tondo: dato il modo di procedere, non potrebbe essere diversamente.

## 10.

Dalla premessa che i vincoli parentali fossero il limite invalicabile alla libertà di testare del *pater familias* d'epoca arcaica, M. Herrero Medina trae la conseguenza che le Dodici Tavole non potessero ammettere qualcosa come una tutela testamentaria, quandanche non corrispondesse alla *tutoris datio* d'epoca progredita: e dunque ritiene inaffidabili le fonti che collegano anche questa alla legge decemvirale. La più esplicita delle testimonianze in tal senso è data da un passo di Gaio, tolto dall'*Ad edictum provinciale* e posto in apertura del titolo '*De testamentaria tutela*' del Digesto,

D. 26.2.1 pr. (Gai. 12 *ad ed. prov.*): *lege Duodecim Tabularum permissum est parentibus liberis suis sive feminini sive masculini sexus, si modo in potestate sint, tutores testamento dare,*

testimonianza che si accorda con quella di altri passi, sia interni sia esterni al Digesto<sup>40</sup>.

Nel suo libro M. Herrero Medina escludeva che il riferimento alle Dodici Tavole in D. 26.2.1 pr. potesse essere genuino. Questa la motivazione: «Con respecto al fragmento atribuido a Gayo, llama la atención que no existan otros rastros de una afirmación semejante en sus Instituciones. [...] Conociendo su rigor histórico, resulta inconcebible que Gayo conociese el origen decenviral

(Paul. 38 *ad ed.*): ne abbiamo detto *supra*, alla nt. 27. L'altra riguarda il confronto tra due passi di Gaio (*Inst.* 1.155 e D. 26.2.1 pr. [12 *ad ed. prov.*]): ne diremo *infra*, § 12, *spec.* alla nt. 51. Una terza obiezione, rispetto a Ulp. *LSR* 11.14, è meno rilevante, poiché ripete in sostanza lo stesso argomento speso per il confronto tra i passi di Gaio, solo riportandolo all'opera (pseudo)ulpianea, di cui sia il recensore sia il recensito assumevano l'origine postclassica. Sono, queste, critiche lasciate per altro inevase dallo stesso Voci: Talamanca recensiva infatti la prima edizione del primo volume del *Diritto ereditario*, apparsa nel 1960; ma nell'edizione definitiva, del 1963, i passaggi interessati da questi rilievi sono identici. Dicasi lo stesso per le altre critiche che Talamanca ha mosso alla complessiva ricostruzione del diritto ereditario arcaico delineata dal Voci, soprattutto con riferimento all'acquisto dell'eredità da parte degli agnati, al significato di XII Tab. 5.3, all'origine della *manumissio testamento* e alla struttura della *mancipatio familiae*: cfr., rispettivamente, VOCI, *Diritto* I<sup>1</sup>, 56-57, 21, 31-36 e 87-97, con *Diritto* I<sup>2</sup>, 58-59, 21-22, 32-38 e 86-96.

40 D. 50.16.120 (Pomp. 5 *ad Q. Muc.*), D. 26.2.20 (Paul. 38 *ad ed.*), Ulp. *l.s. reg.* 11.14 e D. 50.16.53 pr. (Paul. 59 *ad ed.*).

de la tutela testamentaria, pero, sin embargo, omitiese esa referencia en su obra principal».

Nel mio saggio facevo tre obiezioni a questa lettura. La prima era che il riferimento alle Dodici Tavole si potrebbe spiegare facilmente anche senza prendere la strada dell'interpolazione: Gaio, che aveva certamente presente la disposizione di XII Tab. 5.3 nella versione *'uti legassit suae rei...'*, può aver condiviso con il quasi contemporaneo Pomponio, che in D. 50.16.120 citava il versetto nella stessa versione, il pensiero che fosse quella norma a permettere o confermare al *pater* di dare il tutore per testamento. Chiaramente si potrebbe replicare che il mio argomento è circolare, perché sono due passi del Digesto (D. 26.2.1 e D. 50.16.120) a permettere quest'interpretazione, e potrebbero essere stati entrambi manipolati. L'interpolazione del riferimento a una *lex* assente nell'originale, questa la seconda obiezione, si direbbe però in controtendenza rispetto al modo di operare abituale seguito dai compilatori, di espungere i riferimenti nominativi alle *leges publicae* presenti nelle opere dei giuristi. La terza obiezione, di metodo, era che non si può diagnosticare l'interpolazione dell'*Ad edictum provinciale* in base a un argomento *e silentio* tratto dalle Istituzioni, ritenendo le Istituzioni l'opera principale di Gaio, perché ciò significherebbe proiettare sull'autore un canone di gerarchia tra le opere che appartiene non all'autore ma ai lettori.

Nel suo scritto, Paricio ignora la prima obiezione, e reagisce alle altre due con un misto di veemenza e scherno.

## 11.

Dato che la sua accusa collega il mio articolo alle critiche che egli ha mosso al saggio di Mantovani su *Legum multitudo e diritto privato*, ho l'impressione che sia questa, per Paricio, la «madre del cordero»: cioè che io ho seguito la tesi di Mantovani. Lo sconforto con cui accoglie il mio richiamo a quel saggio parla da sé: «a propósito de Gai. 12 *ad ed. prov.* D. 26.2.1, el recensor no desaprovecha la oportunidad para recordar —¡oh, no!— ¡¡ la “deslegificación” del Digesto [...] y nos agrega en nota, para que no lo olvidemos, que tal “é la conclusión alla quale previene [*sic*] lo studio di Mantovani, *Legum multitudo*”»<sup>41</sup>.

Ma oltre alla stizza, qual è la critica specifica che lo studioso oppone al modo in cui ho impiegato la tesi da lui avversata?

Rispondendo a quanto scriveva M. Herrero Medina, che l'interpolazione del riferimento alle Dodici Tavole sarebbe il riflesso della «mayor preocupa-

41 PARICIO, *De Gargnano*, 311.

ción» dei «compiladores de la época bajoimperial» «por confeccionar un ordenamiento jurídico coherente y ordenado»<sup>42</sup>, osservavo che non è questo l'uso delle Dodici Tavole che si fa nel Digesto, come se fossero una sorta di fondamento autorevole ma anacronistico degli istituti. Lo mostra bene il fatto non solo che proprio il commento gaiano alle Dodici Tavole è tra le opere menzionate dall'*Index Florentinus* più radicalmente decurtate dai compilatori, al pari dei commenti alle leggi intanto desuete, ma anche che esso è stato sistematicamente privato dei riferimenti nominativi alla legge decemvirale<sup>43</sup>.

A ciò Paricio obietta tentando una *reductio ad absurdum*: «uno ya no sabe qué pensar. Veamos. Sí se toman, por ejemplo, los cuarenta y cinco fragmentos conservados en el Digesto del *ad Edictum praetoris urbani* de Gayo [...] observamos que no se conserva en ninguno de los fragmentos mención expresa de ninguna cláusula edictal. ¿Hablaremos entonces de una “desclausulización” justiniana del *Ad edictum praetoris urbani* de Gayo?»<sup>44</sup>.

Eviterò di ritorcere contro di lui l'accusa che Paricio fa a me, di criticare Miguel Herrero e non gli autori *maiores* che la pensano come lui. Dirò soltanto, per non assumermi il merito delle giuste intuizioni altrui, che nel mio saggio riprendevo da Michel Humbert l'osservazione sul commento di Gaio *Ad legem Duodecim Tabularum*, come ovvio debitamente attribuendogliela<sup>45</sup>.

Ad ogni modo, il tentativo di ridurre *ad absurdum* non riesce, essendo capziosa l'obiezione su cui si basa. Anzitutto, l'argomento paradossale di Paricio è viziato in partenza nel suo stesso impianto logico. A giudicare dallo sforzo profuso per confutarlo, a me sembra che Paricio non si sia reso conto che, nella discussione sul riferimento alle Dodici Tavole in D. 26.2.1, si potrebbe addirittura prescindere dall'argomento della delegificazione, e la questione resterebbe comunque immutata. La tesi che egli combatte, infatti, è che i frammenti delle opere accolte nel Digesto omettono sistematicamente la menzione delle *leges*, salve talune eccezioni. Se anche fossero fondate le sue obiezioni a questa tesi, rimarrebbe però indimostrato che l'allusione alla legge decemvirale nel passo di Gaio sia insitica. Un conto è dire che i compilatori non abbiano “delegificato” le opere dei giuristi: un altro conto è dire che le abbiano “legificate”.

In secondo luogo, se anche nel commento di Gaio all'Editto urbano le clausole non ci fossero, la cosa non sarebbe affatto sorprendente, perché non

42 HERRERO MEDINA, *Origen*, 126.

43 Fa eccezione, perciò conferma la regola, D. 47.22.4 (Gai. 4 *ad l. XII Tab.*).

44 PARICIO, *De Gargnano*, 313.

45 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 249 n. 27, e HUMBERT, *Gaius*, 99 ss.

è dall'opera di Gaio, ma ovviamente da quella di Ulpiano, che i compilatori hanno tratto le citazioni dirette dell'Editto. Nello spoglio delle opere, Gaio non veniva letto in sequenza ai commenti *ad edictum* di Ulpiano e di Paolo, ma in parallelo a essi. Sicché i passi di Gaio che esplicitamente commentano i *verba edicti* rimandano a una clausola che nel Digesto si trova già riferita altrove. Basti l'esempio di D. 39.4.5 (Gai. *ad ed. p.u. de publ.*), '*hoc edicto efficitur, ut ante acceptum quidem iudicium restituta re actio evanescat* EQS', che si riferisce alla clausola di EP § 186 citata *verbatim* nel frammento posto in apertura del titolo D. 39.4, tratto per l'appunto da Ulpiano (55 *ad ed.*). In terzo luogo, non è nemmeno vero che nel commento di Gaio le clausole edituali siano del tutto assenti. Un testo come D. 29.4.18 (Gai. 2 *de testam. ad ed. p.u.*) menziona al § 1 una '*pars edicti*' che non è riferita altrove, ma presentata dallo stesso Gaio al § *pr.* in forma parafrastica o quantomeno riassuntiva<sup>46</sup>.

La disamina potrebbe proseguire prendendo in considerazione l'emblematica espressione '*curat praetor*' che si legge in D. 39.2.19 (Gai. *ad ed. p.u. de damn. inf.*), ma il punto mi sembra già abbastanza chiaro. A meno di non voler limitare la verifica alla sola citazione diretta d'interesse clausole, nei frammenti del commento gaiano *ad edictum* l'Editto è ben presente. Al contrario, nei frammenti del commento alle Dodici Tavole è proprio la legge a non essere mai menzionata. E quando invece sono citate le parole dei versetti decemvirali, questo è il punto da tener fermo, la citazione serve sempre a trarre dai *verba legis* un argomento etimologico, o comunque di ordine lessicale: vale a dire che mai la citazione della legge funge da referente normativo, come invece è per l'Editto nei frammenti in cui Gaio lo cita e lo commenta. Né tantomeno i frammenti dell'*Ad legem Duodecim Tabularum*, è ancora di Michel Humbert il merito di averlo mostrato *per tabulas*, sono conservati per gusto antiquario, e quindi come fondamento *ex auctoritate* di un qualche istituto<sup>47</sup>.

## 12.

La prova dell'interpolazione di D. 26.2.1 *pr.*, ribadisco, non può essere che le Istituzioni tacciano l'origine decemvirale della tutela testamentaria. E non può esserlo per due ragioni: anzitutto perché s'istituisce tra le opere messe a confronto, le Istituzioni e l'*Ad edictum* provinciale, una gerarchia che appartiene a noi lettori, ma non possiamo sapere se fosse anche dell'autore. E poi perché a questo problema di fondo si aggiunge anche il fatto che l'interpolazione è dia-

46 È infatti su D. 29.4.18 che Lenel basa la sua restituzione della formula esposta in EP § 168.

47 Cfr. HUMBERT, *Gaius*, 102 ss.

gnosticata sostanzialmente *e silentio*, vale a dire non in virtù di una discordanza esplicita tra l'opera direttamente tradita e il frammento accolto nel Digesto.

A Paricio «resulta desconcertante» quello che scrivevo nel mio saggio, ossia che assumere le Istituzioni a opera principale di Gaio significa proiettare un giudizio moderno sul passato. A cosa vale ricordarmi l'ovvio, che «ya de la época bajo imperial (además del palimpsesto veronés) se han conservado distintos fragmentos de manuscritos de esa obra, aparte de reelaboraciones y epítomes (*Fragmenta Augustodunensia, Epitome Gai*), cosa que no se puede predicar de las otras obras gayananas», e poi citare le costituzioni 'Omnem' e 'Imperatoriam'<sup>48</sup>? Nessuno nega la fortuna di Gaio nell'antico. La proiezione moderna sul passato non è questa: è usare il presunto silenzio delle Istituzioni contro l'*Ad edictum*, in ottica interpolazionistica. Quando si dice che Gaio non può aver scritto nell'*Ad edictum* qualcosa che manca nelle Istituzioni, perché queste e non quello sono la sua opera principale, si sta attribuendo all'intenzione (e quindi alla soggettività) dell'autore un fatto che è sì oggettivo, la fortuna delle Istituzioni, ma che appartiene alla ricezione. La questione si può guardare da un altro punto di vista. Ciò che rende infondato e impraticabile un raffronto immediato tra le Istituzioni e la testimonianza dell'*Ad edictum provinciale* è la diversità di genere letterario, per cui non è detto che a un'identica materia corrispondesse un'identica trattazione nelle due opere. Non si può seriamente proporre – come fanno invece Herrero Medina e Paricio – di considerare che la trattazione del manuale istituzionale debba in tutti i punti essere stata altrettanto completa delle altre opere e trattati a cui Gaio stesso rinviava i lettori per approfondimenti.

Ma ancora una volta, le conclusioni a cui sia J. Paricio sia M. Herrero Medina pervengono nel merito sarebbero discutibili anche se si accettasse la loro premessa di metodo.

La tesi è che la tutela testamentaria sia nata grazie all'*interpretatio* postdecemvirale dei pontefici, e per questa ragione l'opera principale di Gaio non ne fa risalire l'origine alle Dodici Tavole.

È però lo stesso Paricio a riconoscere che dalle Istituzioni non è possibile escludere la presenza della tutela testamentaria nella legge decemvirale. Lo studioso si riferisce in particolare a Gai. 1.155: *quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi*. «Donde al expresar el jurista que por la ley de las XII Tablas los agnados son tutores de aquellos a los que no se ha dado tutor por testamento, parecería

48 Per le due ultime citazioni, PARICIO, *De Gargnano*, 313-314.

presuponer (pero solo eso, y tampoco es necesario interpretarlo así) que ya en época decenviral la tutela legittima sería supletoria de la testamentaria»<sup>49</sup>.

Tuttavia, credo che a inficiare la tesi di un'origine postdecemvirale della tutela testamentaria sia un argomento più difficilmente controvertibile. Nel passo delle Istituzioni che tratta della tutela legittima del patrono, l'origine *per interpretationem* dell'istituto è affermata esplicitamente. Gai. 1.165: *ex eadem lege XII tabularum libertarum et inpuberum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quae et ipsa tutela legitima vocatur, non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset*. Il passo rimanda ovviamente a ciò che il giurista aveva scritto a proposito della tutela legittima dell'agnato, dunque al già citato Gai. 1.155, dove all'identico '*nomen iuris*' è fatta però corrispondere un'origine diretta nella legge.

La domanda da porsi non sorge perciò dal confronto tra le Istituzioni e D. 26.2.1 pr., ma dalla logica interna delle Istituzioni: se l'origine della tutela testamentaria fosse stata postdecemvirale come quella della tutela del patrono, è verosimile che Gaio conoscesse l'una e ignorasse l'altra? Oppure che abbia taciuto dell'una e fatto parola dell'altra? Nessuna delle due alternative è verosimile. La tesi di un'origine della tutela testamentaria posteriore alle Dodici Tavole non si può indurre dal silenzio di Gaio, che semmai depone in senso contrario. Farlo significherebbe forzare le fonti nella direzione desiderata, introducendovi una cronologia che in esse non risulta in nessun modo.

Prescindo da ogni altra considerazione, tanto sulla sistematica gaiana quanto sul problema se la *patria potestas* (di cui lo *ius tutoris dandi* è una manifestazione) fosse in sé il fondamento della tutela testamentaria<sup>50</sup>, perché sono questioni non toccate dalle critiche di Paricio. Il mio scopo qui è molto più modesto: mostrare che è quantomeno incauto trarre dal silenzio delle Istituzioni un argomento per l'interpolazione del passo gaiano escerpito nel Digesto<sup>51</sup>;

49 PARICIO, *De Gargnano*, 304. E ai riferimenti non del tutto probanti aggiungerei, rispetto alla tutela muliebre, anche Gai. 1.145: *Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: Itaque etiam lege XII Tabularum cautum est*. Dato che l'appunto di Gaio viene poco dopo l'inizio della trattazione della tutela testamentaria, si potrebbe sostenere che l'eccezione delle vestali (eccezione che Gaio ha cura di far rimontare a una fonte duplice: i *veteres* e la Legge delle Dodici Tavole) valesse non solo per la tutela legittima ma anche per la testamentaria.

50 Così da ultimo HUMBERT, *Gaius*, 118.

51 Già Talamanca, *Recensione*, 352, avvertiva che l'inferenza è inconsistente: «mentre nelle Istituzioni Gaio sarebbe stato più preciso, nel commentario all'editto provinciale si sarebbe accordato all'uso comune di unificare XII tavole ed interpretazione successiva. L'argomento

Sostenere poi che la legittima è «también la primera modalidad tutelar que refiere Gayo en las *Institutiones*»<sup>52</sup> non giova certo al buon fondamento della tesi. Se – come sembra – Paricio intende riferirsi all’ordine dell’esposizione, allora l’ordine delle Istituzioni non è questo, ma quello che ci si aspetta, ossia segue l’ordine (sussidiario) di devoluzione del *munus*: tutela testamentaria (Gai 1.144 ss.), tutela legittima (Gai 1.155 ss.), tutela dativa (Gai 1.185 ss.).

### 13.

Infine, Paricio mi accusa di dare un’interpretazione tendenziosa della tesi di M. Herrero Medina a proposito di un altro passo delle Istituzioni (Gai 1.182): *praeterea senatus censuit, ut si tutor pupilli pupillaeve suspectus a tutela remotus sit, sive ex iusta causa fuerit excusatus, in locum eius alius tutor detur. quo facto prior tutor amittit tutelam.*

Il senso del passo è discusso. Ci si chiede infatti che efficacia avesse il decreto con cui il pretore ordinava la rimozione del tutore sospetto: se cioè il provvedimento comportasse solo la proibizione al *suspectus* di continuare a gestire la tutela, oppure anche l’estromissione dall’ufficio. Che il tutore rimosso perché sospetto cessasse dall’incarico non sembra potersi mettere in dubbio, dato il modo in cui si esprime soprattutto D. 26.1.14.4 (Ulp. 37 *ad Sab.*): *si suspectus quis fuerit remotus, desinit esse tutor.* Ma se le cose stanno a questo modo, bisogna allora spiegare come facesse la *remotio* a produrre effetti di *ius civile*, dato che quello di tutore era appunto un titolo civilistico, come risulta dalla definizione di Servio in D. 26.1.1 pr., e un decreto del pretore avrebbe dovuto produrre effetti nello *ius honorarium*. Alcuni hanno creduto di poter individuare nel senatoconsulto citato da Gai 1.182 la norma che conferiva effetto civile alla *remotio*.

Scrive Paricio<sup>53</sup>: «El recensor, en otra de sus tendenciosas interpretaciones, señala (p. 236) [in realtà 261], respecto al decreto de remoción del tutor sospechoso en la *accusatio suspecti tutoris*, que para que ese decreto implicara la pérdida de la condición de tutor es preciso suponer que el poder de emanarlo estuviera fundado en una fuente del *ius civile*; según el recensor, “lo studioso

mi sembra infondato (chi è preciso, è preciso sempre) ed irrilevante: [...] Gaio anche nelle Istituzioni ricorda come esistente la tutela testamentaria al tempo delle XII tavole: in Gai. 1.155 infatti [...] si dice espressamente che le XII tavole deferivano la tutela agli *adgnati*, quando non fosse stato dato un tutore nel testamento». Fa una certa impressione dover ribadire il punto, a sessant’anni di distanza da quella recensione.

52 PARICIO, *De Gargnano*, 310.

53 PARICIO, *De Gargnano*, 316-317.

[Herrero Medina] nega che sia il senatoconsulto di Gai 1.182, ma non fa nessuna ipotesi su quale questa fonte potesse essere”. No entro en el “merito”, me limito a señalar que eso no es lo que el estudioso dice, pues lo que literalmente afirma, tras múltiples observaciones, es que “el senadoconsulto confirma que el tutor podía ser removido con la sola intervención del pretor”».

Ma lo stesso studioso, poche pagine prima, aveva preso posizione contro chi ritiene che «antes de la promulgación del senadoconsulto, el pretor solo estaría facultado para suspender de sus funciones administrativas al tutor en el caso de que finalmente decretase su condición de sospechoso». E così concludeva: «si el senadoconsulto hubiera tenido por objeto modificar las consecuencias de la *accusatio suspecti tutoris*, Gayo habría recalcado ese cambio de forma más evidente»<sup>54</sup>.

Dunque, M. Herrero Medina ritiene giustamente che la *remotio* del tutore sospetto, decretata dal pretore, determinasse la cessazione dall’incarico, e non solo l’esonero dalla *gestio*. Ritiene che quest’effetto non dipendesse dalla norma menzionata in Gai 1.182, che a suo avviso interveniva soltanto sulla delazione della tutela a seguito della *remotio*, non sugli effetti civili della *remotio* stessa: «el senadoconsulto no buscaba cambiar las consecuencias derivadas de la remoción, sino que su importancia radica en determinar que el nuevo tutor que ocupase el cargo debía ser nombrado por el magistrado correspondiente». «Frente a la regulación tradicional que acudía a la delación ab intestato para cubrir el cargo de tutor vacante, el senadoconsulto otorgaba ahora prevalencia al tutor dativo»<sup>55</sup>. Ma, esattamente come ho scritto<sup>56</sup>, lo studioso non dice in che modo la *remotio* decretata dal pretore potesse produrre effetti civili. Né il problema si può eludere mettendosi nella prospettiva di M. Herrero Medina, cioè che la tutela testamentaria sia sorta dall’*interpretatio* postdecemvirale, perché l’istituto sarebbe comunque fondato nello *ius civile*.

#### 14.

Tra i tanti rimproveri di Paricio c’è anche questo: «Por mi parte, le recomendaría al recensor que volviera a leer con más detalle —y con menor resentimiento— la obra de Herrero Medina»<sup>57</sup>. Chi abbia l’interesse e la pazienza di leggere l’articolo del 2021 e questa replica giudicherà se la mia lettura sia stata

54 HERRERO MEDINA, *Origen*, 360.

55 HERRERO MEDINA, *Origen*, 362.

56 CASAROTTI, *La genealogia*, 259-261.

57 PARICIO, *De Gargnano*, 310.

dettagliata o carente. Quanto al risentimento, è una passione che si prova verso persone che si conoscono; e io non ho mai avuto modo di conoscere Miguel Herrero Medina. Per questo, il risentimento nei suoi confronti mi è completamente alieno. Scrivendo della sua monografia, credo anzi di avergli dimostrato l'esatto opposto del risentimento, perché è per il massimo rispetto, verso di lui e verso i nostri studi, che ho espresso con franchezza alcuni disaccordi su un tema di ricerca comune: senz'altro fine che la speranza di contribuire al dibattito storiografico, nei limiti certamente angusti delle mie capacità. Per parte mia, ho inteso il confronto con lui come nient'altro che una questione scientifica, e mi rammarico molto se il mio stile forse troppo diretto lo possa avere anche umanamente toccato.

È indubbio, invece, che l'attacco di Paricio volesse deliberatamente colpire sul piano umano ben più e ben prima che su quello scientifico. Il rispetto manca del tutto, in chi spende un intero articolo a dipingermi come la pedina inconsapevole (e per di più ontologicamente inconsapevole, perché giovane e cieca) di una trama ordita più in alto delle mie spalle. E direi anche che il risentimento appartiene a chi ha voluto portare il mio saggio all'interno di una vicenda privata a cui io sono completamente estraneo, finendo con il riprodurre tra le righe di una rivista di diritto romano l'esempio da manuale dello "stile cospirazionista".

Spero tuttavia che la parte storiografica di questa mia replica non resti schiacciata da quella autobiografica, che sono stato costretto a inserire dalla necessità di rispondere alle affermazioni diffamatorie riguardanti il mio lavoro.

## Bibliografia

CASAROTTI L., *La genealogia degli istituti tutelari: un problema di metodo*, *Tesserae Iuris* 2.1 (2021) 237-262.

CROCE B., *Teoria e storia della storiografia*, in *Edizione nazionale delle opere di Benedetto Croce*, IV.1, a cura di E. Massimilla e T. Tagliaferri, Napoli 2007.

FINAZZI G., *Intestato parente mortuo agnatis defertur tutela: sul principio d'identità tra eredità e tutela*, in *Studi per Alessandro Corbino*, III, a cura di I. Piro, Tricase 2016, 63-87.

GABBA E., *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999.

HERRERO MEDINA M., *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrabendis y la accusatio suspecti tutoris*, Madrid et al. 2019.

HUMBERT M., *La loi des XII Tables: édition et commentaire*, Rome 2018.

HUMBERT M., *Gaius et les XII Tables*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux e D. Mantovani, Pavia 2020, 97-133.

MOMIGLIANO A., *Le regole del gioco nello studio della storia antica*, in *Storia e storiografia antica*, Bologna 1987, 15-24 (=Annali della Scuola Normale di Pisa cl. Lettere e filosofia 4.4 [1974] 1183-1192).

PARICIO J., *De Gargnano a Ordesa: aspectos de la tutela impuberum*, *SCDR* 28 (2022) 285-317.

PUGLIESE G. - SIZIA F. - VACCA L., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1990<sup>2</sup>.

TALAMANCA M., *Recensione a Voci P.*, *Diritto ereditario romano*, *IVRA* 12 (1961) 349-364.

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I-II, Milano 1963.